

# ORDINANZA CUSTODIA CANI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE

## Il Municipio di Novaggio

- \_ considerata la competenza di adottare misure per la tutela dell'ordine pubblico, della pubblica salute e dell'igiene, come agli art. 107 LOC del 10.03.1987, 23 e 24 del Regolamento di applicazione (RELOC), art. 33 (b) del Regolamento comunale,
- \_ constatate le continue lordure arrecate alle aree pubbliche, piazze, giardini, marciapiedi, ecc. da escrementi di cani,
- \_ considerato che tali escrementi possono contenere agenti patogeni che si trasmettono in varie circostanze anche all'uomo e la necessità di preservare l'igiene e il decoro pubblici,

**ordina:**

### **Art. 1 Regola generale**

I cani di qualsiasi razza ed età devono essere costantemente custoditi. L'accompagnamento di cani su area pubblica e su area privata aperta al pubblico è permesso unicamente tramite custodia al guinzaglio.

### **Art. 2 Identificazione**

Tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare in Svizzera. I cuccioli devono essere identificati entro tre mesi dalla nascita. I proprietari sono tenuti a notificare alla banca dati ANIS i cambiamenti di indirizzo, la vendita o la morte del cane.

### **Art. 3 Fuga**

La fuga di cani dal domicilio dal luogo ove gli stessi sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

### **Art. 4 Cani incustoditi**

I cani non custoditi sono catturati e presi in consegna da un canile. La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di mantenimento. Resta riservato l'art 9.

### **Art. 5 Aree vietate**

È severamente vietato l'accesso agli spazi pubblici riservati allo svago, al gioco per bambini, ai parchi pubblici ed alle aree provviste del divieto di accesso per cani anche se l'animale è al guinzaglio e accompagnato.

### **Art. 6 Aree di sfogo**

Per concedere la possibilità di momenti di sfogo all'animale, i possessori sono invitati a recarsi in zone periferiche o di aperta campagna. Anche in questo caso i cani devono essere adeguatamente sorvegliati e tenuti al guinzaglio in presenza di altre persone o animali.

### **Art. 7 Raccolta degli escrementi**

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo animale su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti. A tale scopo egli deve essere in possesso del materiale necessario (sacchetti di plastica, paletta, ecc.).

Laddove disponibili si potrà far uso dei sacchetti e dei contenitori appositamente installati dal Comune; ciò non dispensa l'accompagnatore di essere in possesso del materiale indicato al precedente capoverso.

### **Art. 8 Quietè pubblica**

Nel rispetto della quiete pubblica, i possessori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure per evitare continui abbaiamenti e latrati, di notte e di giorno, che possono creare situazioni di disagio e reclami del vicinato.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 1'000.-  
-.

L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 7 è di Fr. 50.--.

È applicabile la procedura prevista agli art. 145 e segg. LOC.

#### **Art. 10 Vigilanza**

Il Municipio o persone delegate da tale scopo, sono incaricati di operare la necessaria vigilanza per il rispetto del presente ordine.

#### **Art. 11 Abrogazioni e entrata in vigore**

Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

---

Adottata con risoluzione municipale n. 2918 del 28 febbraio 2005

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 2 marzo 2005 al 17 marzo 2005

---

Municipio di Novaggio

il sindaco

il segretario

Felice Campana

Franco Rodigari